

Procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento dei lavori di completamento edile del vecchio ospedale San Francesco da adibire a Casa della Salute di Nuoro. CUP B61B17000140009 - CIG 8639703C73

VERBALE N. 4

Verifica offerta anormalmente bassa e proposta di aggiudicazione

Addì ventisei del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 10:00 preso gli uffici della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei ubicati a Nuoro presso il vecchio ospedale San Francesco in via Demurtas 1, si è tenuta la seduta per la verifica, ex art. 97 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, della congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl.

Le predette verifiche, e la relativa verbalizzazione, vengono svolte dal geom. Pierpaolo Vella nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) nominato con determinazione dirigenziale ATNL 28 Agosto 2019, n. 6519.

Ai fini di quanto sopra, è stata acquisita la seguente documentazione che si intende integralmente richiamata:

1. Determinazione dirigenziale ATNL 20 Gennaio 2021, n. 222, di indizione della procedura e approvazione degli atti di gara;
2. Atti di gara pubblicati sulla piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT;
3. Offerta di gara dell'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl;
4. Offerta di gara dell'operatore economico RTP Carmela Sirello Restauri e più;
5. Verbale n. 1, in seduta pubblica, del 9 Marzo 2021 di verifica delle offerte inserite a sistema, in numero di due, e di apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente;
6. Verbale n. 2, in seduta riservata, del 9 Marzo 2021, di proposta di ammissione al proseguo della gara di entrambi gli operatori economici presentanti offerta;
7. Verbale n. 3, in seduta pubblica, del 9 Marzo 2021, di chiusura della fase amministrativa e di apertura della Busta Economica con determinazione dei ribassi offerti come appresso specificato

- Carmela Sirello Restauri e più	2%
- Consorzio Stabile ReseArch Scarl	28,643%

Nel medesimo verbale, per le motivazioni ivi indicate, è stata ravvisata la necessità di sottoporre a verifica di congruità l'offerta del Consorzio Stabile ReseArch Scarl;

8. Comunicazione ATS Sardegna, 16 Marzo 2021, prot. 96512, indirizzata all'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl di apertura sub procedimento di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
9. Comunicazione dell'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl, 6 Aprile 2021, prot. 118652, di riscontro alla comunicazione di cui al punto precedente;
10. Comunicazione ATS Sardegna, 7 Aprile 2021, prot. 120966, indirizzata all'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl con la quale si reiterava l'invito a fornire le spiegazioni;

PREMESSO

- che in data 16 Marzo 2021 (cfr. 8) si procedeva alla prima richiesta, all'operatore economico primo classificato, di chiarimenti al fine della verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 fissando in giorni quindici il tempo utile per fornire riscontro;
- che la richiesta di cui al punto che precede era in particolare finalizzata alla giustificazione della differenza fra i costi della manodopera stimati nei documenti progettuali, pari ad euro 149.285,17, con un'incidenza del 58,5% sul totale dei lavori da affidare, e quelli offerti pari a euro 100.000,00 con un'incidenza del 39,22%;
- che in data 6 Aprile 2021, oltre il termine fissato, l'operatore economico ha fatto pervenire comunicazione (cfr. 9) con la quale informava che *"per carenza di personale, causa Covid, non siamo in grado di dare una data certa per adempiere alla Vostra richiesta"*;
- che in data 7 Aprile 2021 (cfr. 10) si procedeva alla reiterazione della richiesta assegnando ulteriori giorni quindici per il riscontro dovuto rappresentando che il *"decorso infruttuoso dello stesso avrà come esito che gli apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale preordinati alla valutazione, in senso sostanziale, della congruità/anomalia dell'offerta saranno basati esclusivamente sulla documentazione in atti, intendendosi per tale l'offerta economica di gara"*.

ACCERTATO che a tutt'oggi, pertanto oltre i termini fissati, non risulta pervenuto alcun riscontro;

CONSIDERATO

- che, in linea generale, i doveri di lealtà, diligenza, correttezza comportamentale che devono caratterizzare l'agire amministrativo in virtù delle previsioni di cui all'art. 97 Cost. e 1 l. n. 241/90, non possono non gravare anche sul privato in quanto l'efficienza dell'azione amministrativa si consegue anche attraverso la doverosa attività di collaborazione da parte del privato stesso, il quale è tenuto all'adempimento degli oneri/obblighi specifici gravanti su di lui, non potendo pensare che la sua inerzia possa venire in qualche modo supplita dall'opera
-

istruttoria dell'Amministrazione (cfr. TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, sentenza 24 novembre 2015, n. 339);

- che tale assunto è tanto più vero nei casi in cui il dovere di collaborazione del privato passa attraverso il compimento di attività non richiedenti sforzi irragionevoli, ingiustificati o sproporzionati, concretandosi, come nel caso di specie, solo nel fornire spiegazioni sulle voci di costo dell'offerta presentata ricavabili pertanto, presumibilmente, da dati in suo possesso, ovvero mediante attività non implicanti un apprezzabile sacrificio;
- che la differenza fra il costo stimato in sede progettuale per la manodopera e quello indicato dall'operatore economico in sede di offerta risulta notevole, in misura superiore al 33%;
- che trattandosi di lavorazioni che necessitano di particolare riguardo e attenzione, essendo la tipologia di lavorazione insistente su un immobile di particolare pregio soggetto a tutela, tale differenza, nella totale assenza di giustificativi, non dà sufficienti elementi di garanzia in merito all'affidabilità e attendibilità dell'offerta in quanto, non essendo ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi secondo le vigenti disposizioni, non è stata fornita alcuna giustificazione in merito a eventuali particolari metodologie o attrezzature tali da consentire, attraverso la libera organizzazione dei fattori della produzione secondo il principio della libertà di iniziativa economica privata, una così ingente riduzione dell'impiego della manodopera necessaria;
- che il combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, commi 1, 4 e 5, del codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante l'obbligo di verificare l'attendibilità delle spiegazioni fornite dall'operatore economico sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

Il RUP, considerando, per le motivazioni su esposte, nel complesso l'offerta presentata dall'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl anormalmente bassa secondo il richiamato art. 97 del D. Lgs. N. 50/2016

ESCLUDE

l'operatore economico Consorzio Stabile ReseArch Scarl dalla procedura di gara in oggetto.

PROPONE

ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 comma 1) del D. Lgs. N. 50/2016, di aggiudicare la procedura in oggetto all'operatore economico concorrente in forma di raggruppamento temporaneo di tipo verticale così composto:

1. (Capogruppo Mandataria) Carmela Sirello Restauro Archeologico e Conservazione Opere d'Arte con sede legale a Torino (TO) in Via Lagrange, nr. 31/8 CAP 10123; nell'ambito del r.t.i., la mandataria eseguirà il 100% delle lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente (OS2A) essendo in possesso di attestato di qualificazione SOA Cat. OS2A Class. II.
2. (Mandante) Buccellato s.r.l. con sede legale a Sestu (CA) in SS 131 KM 11.500, s.n. CAP 09028

Nell'ambito del r.t.i., la mandante eseguirà il 100% delle lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile (OG2) essendo in possesso di attestato di qualificazione SOA Cat. OG2 Class. IV.

la cui offerta segue quella sopra esclusa nella graduatoria dei ribassi presentati, e dalla quale, considerati la percentuale di ribasso, i costi aziendali della manodopera nonché gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quantificati nell'offerta, non presenta elementi specifici dai quali possa desumersi che sia anormalmente bassa.

Si dà atto che il r.t.p. aggiudicatario ha offerto un ribasso pari al 2% sull'importo complessivo dei lavori di € 275.000,00 (di cui euro 255.000,00 soggetti a ribasso d'asta e euro 20.000,00 oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta); che i lavori oggetto dell'affidamento verranno eseguiti per l'importo complessivo di € 249.900,00 al netto dell'IVA di legge.

La proposta di aggiudicazione di cui sopra sarà sottoposta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Pierpaolo Vella